



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUCCHI, Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO e MAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2023

Nuove disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli

ONOREVOLI SENATORI E SENATRICI. - Il disegno di legge proposto modifica la disciplina civilistica in materia di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli, con l'obiettivo di garantire pari dignità alle donne nell'ambito del rapporto coniugale e familiare, allineando il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei, oltre che ai pronunciamenti giurisprudenziali europei e costituzionali.

Sotto il profilo comparatistico, ad esempio, in Spagna, vige la regola del doppio cognome, composto dal cognome paterno e da quello materno, e di conseguenza i genitori possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da trasmettere ai figli. Parimenti, in Francia i genitori scelgono il cognome da dare ai figli tra quello paterno o quello materno o quello di entrambi nell'ordine da loro stabilito. In Germania, i genitori possono dare ai figli il cognome di famiglia oppure assegnare loro il cognome del padre o quello della madre, in base alla loro scelta.

In Italia, al contrario, la disciplina vigente, che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno, è frutto di una sorpassata concezione patriarcale della famiglia e si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e parità fra uomo e donna. Invero il riconoscimento del cognome, lungi dal costituire un mero dato anagrafico, rappresenta un sostanziale elemento identificativo dell'individuo e una base di riferimento per la tutela dei diritti fondamentali della persona.

L'indifferibile necessità di riformare la normativa vigente è confermata dalla copiosa giurisprudenza europea basata su fonti convenzionali internazionali: esemplare la sentenza della Corte europea dei diritti del-

l'uomo di Strasburgo del 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazzo c. Italia), che ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno come una forma di discriminazione basata sul sesso e, pertanto, palesemente in contrasto con il principio di uguaglianza tra uomo e donna, rispetto al quale l'Italia commette quindi una violazione. In quella sede la Corte di Strasburgo ha stabilito che i genitori hanno il diritto di dare ai propri figli anche il solo cognome della madre e ha perciò condannato l'Italia per violazione dell'articolo 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDO), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sul divieto di discriminazioni basate sull'appartenenza di genere, in combinato disposto con l'articolo 8, concernente il rispetto della vita familiare. La Corte ha inoltre esortato il nostro Paese ad adottare riforme legislative o di altra natura per ovviare alla predetta violazione.

La medesima questione è stata affrontata anche dalla Corte costituzionale, la quale già nell'ordinanza n. 176 del 1988 espressamente riconosceva che « sarebbe possibile, e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, sostituire la regola vigente in ordine alla determinazione del nome distintivo dei membri della famiglia costituita dal matrimonio con un criterio diverso, più rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concili i due principi sanciti dall'articolo 29 della Costituzione, anziché avvalersi dell'autorizzazione a limitare l'uno in funzione dell'altro » (nello stesso senso anche l'ordinanza n. 586 del 1988). Con maggiore fermezza, in considerazione del-

l'immutato quadro normativo, nella sentenza n. 61 del 2006, la Corte ha sottolineato l'incompatibilità della disciplina vigente con i valori costituzionali dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Tale sistema di attribuzione del cognome viene sin dal 2006 definito come il « retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna ». Da ultimo, la Corte, con l'ordinanza n. 18 dell'11 febbraio 2021 ha sollevato innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 262, primo comma, del codice civile nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione del cognome paterno, anziché il cognome di entrambi i genitori, rilevando a tal proposito il contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento agli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Nonostante la consolidata giurisprudenza costituzionale, sinora gli interventi legislativi in materia non hanno apportato modifiche sul tema. Ed invero, non se n'è occupato il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), con cui sono state poste le basi per la completa equiparazione della disciplina dello *status* di figlio legittimo, figlio naturale e figlio adottato, riconoscendo l'unicità dello *status* di figlio.

Inoltre, pur essendo stata modificata la disciplina del cambiamento di cognome – con l'abrogazione degli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 e l'introduzione del nuovo testo dell'articolo 89, ad opera del regolamento di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2012, n. 54 (regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396) – le modifiche non hanno attinto la disciplina dell'attribuzione « originaria » del cognome, effettuata al momento della nascita.

Pertanto, in assenza di interventi legislativi volti a disciplinare secondo nuovi criteri la materia dell'attribuzione del cognome ai figli, nella famiglia fondata sul matrimonio resta tuttora preclusa la possibilità per il figlio di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome della madre. Ebbene, la Corte costituzionale ha sancito che la preclusione in esame pregiudica il diritto all'identità personale del minore e, al contempo, costituisce un'irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare. Quanto al primo profilo di illegittimità, la Consulta ha evidenziato la « distonia » della norma censurata rispetto alla garanzia della piena realizzazione del diritto all'identità personale, avente copertura costituzionale assoluta, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Ed invero, il valore dell'identità della persona, nella pienezza e complessità delle sue espressioni, e la consapevolezza della valenza, pubblicistica e privatistica, del diritto al nome, quale punto di emersione dell'appartenenza del singolo ad un gruppo familiare, portano ad individuare nei criteri di attribuzione del cognome del minore « profili determinanti » della sua identità personale, che si proietta nella sua personalità sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Nel dettaglio, la Corte ha affermato che: « la piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le

figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori ». Viceversa « la previsione dell'inderogabile prevalenza del cognome paterno sacrifica il diritto all'identità del minore, negandogli la possibilità di essere identificato, sin dalla nascita, anche con il cognome materno ».

Quanto al concorrente profilo di illegittimità, consistente nella violazione del principio di uguaglianza dei coniugi, il giudice delle leggi ha sottolineato che « il criterio della prevalenza del cognome paterno, e la conseguente disparità di trattamento dei coniugi, non trovano alcuna giustificazione né nell'articolo 3 della Costituzione, né nella finalità di salvaguardia dell'unità familiare, di cui all'articolo 29, secondo comma, della Costituzione ». Ed invero, come già osservato dai giudici costituzionali sin da epoca risalente, « è proprio l'eguaglianza che garantisce quella unità e, viceversa, è la diseguaglianza a metterla in pericolo », poiché l'unità « si rafforza nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità » (sentenza n. 133 del 1970).

La perdurante violazione del principio di uguaglianza « morale e giuridica » dei coniugi, realizzata attraverso la mortificazione del diritto della madre a che il figlio acquisti anche il suo cognome, contraddice, ora come allora, quella finalità di garanzia dell'unità familiare, individuata quale *ratio* giustificatrice, in generale, di eventuali deroghe alla parità dei coniugi, ed in particolare, della norma sulla prevalenza del cognome paterno.

Giusto quanto sopra, appare evidente l'impellenza di una riforma legislativa in materia. Il presente disegno di legge è finalizzato ad eliminare dall'ordinamento ogni discriminazione basata sull'attribuzione del cognome e quindi non poteva prescindere

dal riconoscimento in capo a ciascun coniuge del diritto di conservare il proprio cognome all'atto del matrimonio. Si introduce inoltre, per i genitori, il principio della libera scelta del cognome da attribuire ai figli, nel senso di poter optare per entrambi i cognomi nell'ordine da essi stessi stabilito, o per il cognome di un solo genitore. In tal modo si superano i rilievi di ordine costituzionale presenti nell'attuale sistema di attribuzione del cognome ai figli, frutto come visto di un'ormai superata cultura familistica, centrata sulla consuetudinaria prevalenza del cognome dell'uomo e, in secondo luogo, si accolgono i rilievi mossi sul punto dalla Corte costituzionale.

Nel dettaglio, l'articolo 1 (rubricato « Disposizioni in materia di cognomi dei coniugi ») sostituisce l'articolo 143-*bis* del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio cognome nel matrimonio. Con il comma 2 si abroga la norma del codice civile, l'articolo 156-*bis*, che prevede il divieto imposto dal giudice alla moglie di usare il cognome del marito quando tale uso sia fortemente pregiudizievole; quest'abrogazione è resa necessaria dalla riformulazione dell'articolo 143-*bis*. Lo stesso dicasi dell'abrogazione dell'articolo 5, commi secondo, terzo e quarto, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, (legge sul divorzio), operata dall'articolo 1, comma 3, del presente disegno di legge.

L'articolo 2 (rubricato « Introduzione dell'articolo 143-*quater* del codice civile in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio ») introduce nel codice civile l'articolo 143-*quater*, il quale stabilisce che, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano attribuirgli o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il cognome di entrambi, nell'ordine concordato. In caso di mancato accordo, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Al fine di evitare

che, nella stessa famiglia, vi siano figli con cognomi diversi, la disposizione precisa che i figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente e, pertanto, registrati all'anagrafe dopo il primo figlio, portano lo stesso cognome di quest'ultimo. Inoltre, allo scopo di evitare una moltiplicazione di cognomi ad ogni nuova generazione si prevede che il figlio cui sono stati trasmessi entrambi i cognomi dei genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a sua scelta.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti, i principi del nuovo articolo 143-*quater* (di cui all'articolo 2) ai figli nati fuori dal matrimonio ed ai figli adottivi.

In particolare, l'articolo 3 (rubricato «Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio») del disegno di legge riformula l'articolo 262 del codice civile, relativo al «Cognome del figlio nato fuori del matrimonio», prevedendo una diversa disciplina in ragione del momento in cui avviene il riconoscimento del figlio. Quindi, se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la medesima disciplina di cui al nuovo articolo 143-*quater* del codice civile per il figlio di genitori coniugati. Se invece il figlio è riconosciuto da un solo genitore, assume il cognome di quest'ultimo. Laddove il riconoscimento da parte dell'altro genitore avvenga successivamente - come nel caso di attestazione giudiziale - il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo nonché del figlio stesso, se di età superiore ai quattordici anni. Estendendo la disciplina dell'articolo 143-*quater* del codice civile, l'articolo stabilisce, inoltre, che, nel caso di più figli nati fuori dal matrimonio dagli stessi genitori, essi portino lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Nel caso di riconoscimento da parte di entrambi i ge-

nitore si prevede, infine, che il genitore che abbia due cognomi possa trasmetterne al figlio soltanto uno, a sua scelta.

L'articolo 4 (rubricato «Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato») interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione del cognome al figlio adottato. Nel dettaglio, il comma 1 sostituisce l'articolo 299 del codice civile, relativo al cognome dell'adottato maggiore di età. La nuova disciplina conferma, come regola generale, che l'adottato antepone al proprio cognome quello dell'adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio cognome, deve indicare quale intenda mantenere. Se l'adozione del maggiorenne è compiuta da coniugi, gli stessi coniugi decidono d'accordo quale cognome attribuire al figlio adottivo (quello paterno, quello materno o entrambi, secondo l'ordine concordato) in sintonia con il nuovo articolo 143-*quater*; in mancanza di accordo, si segue l'ordine alfabetico. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce il primo comma dell'articolo 27 della legge sull'adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184), relativo agli effetti dell'adozione sullo *status* del minore adottato. Superando l'attuale formulazione (ancora riferita all'acquisto di stato di figlio legittimo), i nuovi commi dell'articolo 27 fanno riferimento allo stato di figlio degli adottanti, estendendo all'adottato, ai fini dell'attribuzione del cognome, la sopradescritta disciplina di cui al nuovo articolo 143-*quater* del codice civile.

L'articolo 5 (rubricato «Cognome del figlio maggiorenne») introduce una disciplina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell'ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. La disposizione introduce, una nuova procedura estremamente semplificata, consistente nella dichiarazione

resa presso gli uffici di stato civile personalmente o per iscritto (con sottoscrizione autenticata), dichiarazione che va annotata nell'atto di nascita. Condizione necessaria per il figlio nato fuori del matrimonio è che sia stato riconosciuto dal genitore di cui vuole aggiungere il cognome o che la paternità o maternità siano state giudizialmente dichiarate. L'articolo 5 precisa, infine, che nelle ipotesi indicate (aggiunta del cognome paterno o materno) non si applica la disciplina amministrativa necessaria per promuovere l'istanza relativa al cambiamento del nome o del cognome prevista dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il quale prevede la presentazione di una domanda al prefetto, l'affissione della stessa all'albo pretorio del comune e la possibilità per chiunque vi abbia interesse ad opporsi a tale domanda.

L'articolo 6 (rubricato « Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile ») demanda ad un successivo regolamento attuativo - da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore dei provvedi-

mento in esame - le indispensabili modifiche ed integrazioni al regolamento sul l'ordinamento di stato civile (il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000).

L'articolo 7 (rubricato « Clausola di invarianza finanziaria ») reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 (rubricato « Disposizioni finali ») contiene delle disposizioni finali che condizionano l'applicazione dell'intera nuova disciplina introdotta in materia di cognome dei figli all'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dall'articolo 6. Il comma 3 stabilisce, in particolare, che il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura prevista dallo stesso regolamento. In questo caso, si prevede il consenso di entrambi i genitori (salvo che uno dei due sia deceduto) e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di cognomi dei coniugi)

1. L'articolo 143-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 143-*bis*. - *(Cognome dei coniugi)*.
- Ciascun coniuge conserva il proprio cognome ».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è abrogato.

3. I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono abrogati.

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio)

1. All'articolo 144 del codice civile è premezzo il seguente:

« Art. 143-*quater*. - *(Cognome del figlio nato nel matrimonio)*. - I genitori coniugati, all'atto della dichiarazione di nascita del figlio al registro civile, possono attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi nell'ordine concordato.

In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.

Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmettere al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta ».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 262. - *(Cognome del figlio nato fuori del matrimonio)*. - Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater*.

Se il riconoscimento è effettuato da uno solo fra i genitori, il figlio ne assume il cognome.

Quando il riconoscimento o l'attestazione di filiazione da parte del secondo genitore avviene in seguito, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.

In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, terzo comma.

Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-*quater*, quarto comma ».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 299. - *(Cognome dell'adottato)*. - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.

Nel caso di adottato con due cognomi, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere, ai sensi dell'articolo 143-*quater*.

Se l'adozione è compiuta da coniugi, essi possono decidere concordemente il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-*quater*. In caso di mancato accordo, il cognome è attribuito seguendo l'ordine alfabetico ».

2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti.

All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* del codice civile ».

Art. 5.

(Cognome del figlio maggiorenne)

1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta con sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.

2. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 6.

*(Modifiche alle norme regolamentari
in materia di stato civile)*

1. Con regolamento da adottare, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Disposizioni finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle dichiarazioni di nascita e alle attestazioni di filiazione rese dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 oltre che alle adozioni pronunciate con decreto emesso successivamente all'entrata in vigore del regolamento medesimo.

2. Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano alle dichiarazioni rese all'ufficiale dello

stato civile dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6.

3. Il genitore del figlio minorenni nato o adottato prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 può domandare all'ufficiale dello stato civile che al cognome del figlio sia aggiunto il cognome materno, secondo la procedura stabilita dal regolamento medesimo.

4. Ai fini di cui al comma 3, sono necessari il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e del figlio minorenni qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.

€ 1,00